



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)**

(V. Stampato Camera n. 2674)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 2009*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LE NAZIONI UNITE
SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE
DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA**

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") e le Nazioni Unite,

CONSIDERANDO che, con la risoluzione 55/207, l'Assemblea Generale ha deciso di istituire lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, in data 1 gennaio 2002, previa approvazione del relativo Statuto, quale istituzione preposta alla gestione delle competenze, formazione e apprendimento per il personale del Sistema delle Nazioni Unite, rivolta in particolare ai settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del sistema;

CONSIDERANDO che, in conformità con l'Articolo IX dello Statuto dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 55/278, lo Staff College, quale parte delle Nazioni Unite, godrà dello status, dei privilegi e delle immunità previsti agli Articoli 104 e 105 della Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 ratificata dalla Repubblica italiana il 20 dicembre 1957 e da altri accordi internazionali e risoluzioni delle Nazioni Unite relative allo status ed ai privilegi e immunità dell'Organizzazione;

RICHIAMANDO le consultazioni che si sono svolte fra i rappresentanti dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e del Governo Italiano allo scopo di disciplinare le problematiche derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti definizioni:

- a. per "Staff College" si intende lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia, e qualsiasi altro ufficio subordinato che potrà essere istituito in Italia, con il consenso del Governo;
- b. per "autorità competenti" si intendono le autorità centrali, locali ed altre autorità previste dalla legislazione italiana;
- c. per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;
- d. per "Convenzione" si intende la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946;
- e. per "Direttore dello Staff College" si intende il funzionario responsabile dello Staff College;
- f. per "Funzionari dello Staff College" si intendono il Direttore dello Staff College e tutti i membri del suo personale, indipendentemente dalla nazionalità, impiegati ai termini delle Norme e Regolamenti per il Personale delle Nazioni Unite tranne le persone che sono reclutate in Italia e assunte con retribuzione orario, come previsto nella risoluzione 76 (I) del 7 dicembre 1946 della Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- g. per "Esperti in missione" si intendono le persone, diverse dai funzionari dello Staff College, che sono in missione per lo Staff College nell'ambito degli Articoli VI e VII della Convenzione;
- h. per "Accordo" si intende il presente Accordo con i suoi Allegati.

ARTICOLO II APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Convenzione si applicherà allo Staff College, ai fondi ed ai beni di sua proprietà, nonché ai suoi funzionari e esperti in missione in Italia.

ARTICOLO III
PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il Governo riconosce la personalità giuridica dello Staff College, nonché la sua capacità giuridica di:
 - a. stipulare contratti;
 - b. acquisire e cedere proprietà mobiliari e immobiliari;
 - c. di stare in giudizio
2. Per le finalità del presente Articolo, lo Staff College sarà rappresentato dal Direttore dello Staff College.

ARTICOLO IV
STATUS DELLO STAFF COLLEGE

1. I locali dello Staff College saranno inviolabili. Le autorità competenti non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali, se non con l'esplicito consenso del Direttore dello Staff College ed alle condizioni da lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.
2. Gli archivi dello Staff College, ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o in esso custoditi saranno inviolabili.
3. Le autorità competenti garantiranno con debita cura la sicurezza e la protezione dello Staff College, ed assicureranno che la sua tranquillità non venga disturbata dall'ingresso di persone o gruppi esterni non autorizzati, ovvero da disordini nelle sue immediate vicinanze.
4. Fatte salve le disposizioni della Convenzione, lo Staff College provvederà ad impedire che i suoi locali vengano usati come rifugio da persone che tentano di evitare l'arresto o un procedimento ai sensi della legislazione italiana, o sono ricercati dal Governo ai fini dell'extradizione in un altro paese.
5. Eventuali località dentro o fuori Torino, eventualmente usate temporaneamente per riunioni dello Staff College, con l'assenso del Governo, saranno considerate parte dei locali dello Staff College per la durata della riunione. Per tali conferenze, riunioni o seminari saranno stipulati appositi Accordi fra lo Staff College ed il Governo.

ARTICOLO V
FONDI, BENI ED ALTRE PROPRIETA'

1. Lo Staff College, le sue proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale, tranne in casi particolari in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite abbia esplicitamente rinunciato a tale immunità. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non potrà essere estesa a nessun provvedimento esecutivo.
2. Le proprietà, i fondi e i beni dello Staff College, ovunque siano ubicati e da chiunque siano custoditi, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e da qualsiasi altra forma di intervento esercitata tramite provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
3. Senza alcuna restrizione dovuta a controlli finanziari, regolamenti o moratorie di nessun genere, lo Staff College:
 - a. potrà possedere ed usare fondi, oro o strumenti negoziabili di qualunque genere e mantenere e gestire conti in qualsiasi valuta e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta;
 - b. sarà libero di trasferire i suoi fondi, oro o valute da un paese ad un altro o all'interno dell'Italia ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite;
 - c. per le sue transazioni finanziarie, usufruirà del tasso di cambio più favorevole legalmente disponibile.

ARTICOLO VI
ESENZIONE DA TASSAZIONE

1. Lo Staff College, i suoi fondi, beni, redditi e altre proprietà saranno esenti da:
 - a. tutte le imposte dirette;
 - b. dazi doganali e divieti o restrizioni sugli articoli importati o esportati dallo Staff College per uso ufficiale. Resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione non saranno venduti in Italia, se non alle condizioni concordate con il Governo;
 - c. dazi doganali e divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni delle sue pubblicazioni.

2. Lo Staff College sarà esente da imposte indirette, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale superiore ai limiti imposti dalla legislazione italiana.
3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalla autorità competenti allo Staff College.

ARTICOLO VII COMUNICAZIONI

1. Per le sue comunicazioni ufficiali, lo Staff College godrà di agevolazioni sulle comunicazioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo alle rappresentanze diplomatiche o altre organizzazioni intergovernative per l'installazione e il funzionamento, le priorità, le tariffe sulle comunicazioni postali, via cavo, a mezzo telegrammi, radiogrammi, telefoto, telefoni ed altre comunicazioni, nonché per le tariffe sulle informazioni alla stampa e alla radio.
2. Nessuna corrispondenza ufficiale o altre comunicazioni dello Staff College saranno soggette a censura. Tale immunità si applicherà a materiale stampato, comunicazione di dati con mezzi fotografici ed elettronici ed a qualsiasi altra forma e mezzi di comunicazione. Lo Staff College avrà diritto ad usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza per posta o in sacchi sigillati, che saranno tutti inviolabili e non soggetti a censura.

ARTICOLO VIII FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE

1. I funzionari dello Staff College:
 - a. saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi svolti nella loro funzione ufficiale. Tale immunità continuerà ad essere concessa al termine dell'impiego presso lo Staff College; essi saranno altresì immuni da ogni forma di detenzione, tranne nel caso in cui non siano colti in flagrante per un reato che, ai sensi della legislazione italiana, sia passibile di pena massima non inferiore a tre anni di detenzione;
 - b. saranno immuni da ispezione e sequestro del bagaglio ufficiale;

- c. saranno esenti da tassazione su stipendi, emolumenti, indennità e trattamento pensionistico ad essi corrisposti dalle Nazioni Unite e, tranne che per i cittadini italiani ed i residenti permanenti, sui redditi da fonti esterne alla Repubblica Italiana;
 - d. saranno esenti dagli obblighi del servizio di leva;
 - e. saranno esenti, insieme con i coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione di stranieri;
 - f. godranno dei privilegi concessi in materia valutaria ai funzionari di rango equivalente che fanno parte delle rappresentanze diplomatiche accreditati presso il Governo;
 - g. godranno, insieme con i coniugi e familiari a carico ed agli altri membri del nucleo familiare, delle stesse agevolazioni degli inviati diplomatici per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali.
2. I funzionari dello Staff College, ad eccezione di quelli che sono cittadini italiani o residenti permanenti, avranno altresì diritto:
 - a. ad importare in esenzione da dazi e tariffe doganali ed acquistare in esenzione da imposte le quantità di taluni articoli necessarie per uso o consumo personale, ma non da donare o vendere;
 - b. a mantenere conti in valuta estera e, al termine dell'impiego presso lo Staff College, a portare fuori dall'Italia il credito di tale importo.
 3. Oltre ai privilegi ed alle immunità sopra specificati, al Direttore dello Staff College, al suo Vice ed ai funzionari con qualifica P5 o superiore saranno concessi, per sé stessi, i coniugi ed i familiari a carico, i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni di norma concessi ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

ARTICOLO IX
RINUNCIA ALL'IMMUNITA'

1. I privilegi e le immunità concessi ai sensi del presente Accordo sono concessi nell'interesse delle Nazioni Unite, e non a beneficio personale delle persone interessate. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità delle persone menzionate nel presente Accordo ogni qualvolta, a suo parere, tale immunità ostacoli il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti per agevolare il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia ed impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO X
LASCIAPASSARE

1. Il Governo riconoscerà ed accetterà il lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciato ai funzionari dello Staff College come documento di viaggio valido equivalente al passaporto.
2. In conformità con le disposizioni della Sezione 26 della Convenzione, il Governo riconoscerà ed accetterà i certificati delle Nazioni Unite rilasciati agli esperti in missione.
3. Qualora necessario, i visti saranno rilasciati dal Governo a titolo gratuito e nel minor tempo possibile.

ARTICOLO XI
IDENTIFICAZIONE

Ai funzionari, coniugi, familiari a carico e personale di servizio appartenente al nucleo familiare a cui sono concessi privilegi e immunità sarà rilasciata dal Governo una carta d'identità speciale attestante il loro status, come specificato nell'Articolo II dell'Allegato.

ARTICOLO XII
NOTIFICA

Lo Staff College comunicherà al Governo i nomi e le categorie di funzionari e degli esperti in missione, nonché qualsiasi modifica del loro status.

ARTICOLO XIII
SICUREZZA SOCIALE

- 1) I funzionari dello Staff College sono soggetti alle Norme e Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite che prevedono un sistema di sicurezza sociale globale. Pertanto lo Staff College e i suoi funzionari saranno esenti dalla normativa italiana in materia di sicurezza sociale.
- 2) Quanto previsto dal paragrafo 1, si applica *mutatis mutandis* ai membri delle famiglie dei funzionari facenti parte del nucleo familiare, tranne nel caso in cui detti membri siano lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano o qualora siano iscritti al servizio di sicurezza sociale nazionale.

ARTICOLO XIV
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In base alla Sezione 29 della Convenzione, lo Staff College dovrà prevedere ad istituire metodi appropriati di soluzione per le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario dello Staff College che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunità, se questa immunità non è stata tolta secondo l'articolo IX del presente Accordo.

2. Eventuali controversie fra lo Staff College ed il Governo relative all'interpretazione e applicazione del presente Accordo, che non potranno essere composte tramite negoziato o altre modalità di composizione concordate, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle due Parti. Ciascuna Parte nominerà un arbitro, ed i due arbitri in tal modo nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora, entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non abbia nominato un arbitro, ovvero qualora entro quindici (15) giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La Procedura di arbitrato sarà fissata dagli arbitri, e le relative spese saranno sostenute dalle Parti in base alla valutazione degli arbitri. Il lodo arbitrale sarà corredato da una dichiarazione motivata, e sarà accettato dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

ARTICOLO XV
ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI

In conformità con la risoluzione della Assemblea generale XIII.6.E del 13 febbraio 1946 tutti gli Autoveicoli posseduti o utilizzati dallo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e da tutti i membri del personale che possiedono o utilizzano tali autoveicoli dovranno essere assicurati in maniera appropriata per i rischi nei confronti dei terzi.

ARTICOLO XVI
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno una notifica del Governo attestante l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.


ARTICOLO XVII
EMENDAMENTI

Il presente Accordo e/o i suoi Allegati possono essere emendati con il consenso reciproco delle Parti, ed entreranno in vigore alle condizioni enunciate all'Articolo XVI del presente Accordo.

ARTICOLO XVIII
DURATA

Il presente Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo che una delle due Parti avrà comunicato all'altra la sua decisione di far cessare l'Accordo, tranne che per quanto riguarda la normale cessazione delle attività dello Staff College nel paese e la cessione delle sue proprietà e dei suoi beni.

Fatto a Torino il 16 SETTEMBRE..... 2003 in due esemplari, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per la Repubblica Italiana



Per le Nazioni Unite

ALLEGATO

ARTICOLO I
ESENZIONE DA TASSAZIONE

Oltre all'Articolo VI dell'Accordo, lo Staff College sarà esente da imposte di proprietà sui veicoli a motore e riceverà un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante, nella misura concordata fra l'Amministrazione Italiana e lo Staff College.

Il Governo concederà ad ogni veicolo adibito ad uso ufficiale una targa diplomatica.

ARTICOLO II
FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE CON QUALIFICA P5 E SUPERIORI

1. I funzionari dello Staff College appartenenti alla categoria professionale, con qualifica P5 e superiori, con contratto di impiego valido non inferiore agli undici (11) mesi, avranno diritto:
 - a. Ad una carta d'identità rilasciata dal Governo Italiano. Per i funzionari di nazionalità non italiana, il Governo Italiano concederà una carta di identità al funzionario, al coniuge, ai familiari a carico e ai figli fino a 26 anni. La carta d'identità non sarà concessa a detti familiari di nazionalità italiana. Per i cittadini italiani, il Governo concederà una carta d'identità solo al funzionario e non al coniuge, ai figli ed agli altri familiari a carico italiani;
 - b. Ad acquistare nella Repubblica Italiana due veicoli a motore ogni tre anni, in esenzione da imposte ed altri dazi, divieti e restrizioni, ed a nazionalizzare e vendere in qualsiasi momento tali veicoli nella Repubblica Italiana in esenzione da imposte. I veicoli a motore saranno esenti da imposte di proprietà sui veicoli;
 - c. A targhe CD per due o un veicolo, se registrati a nome del funzionario. Per contro, se registrati a nome del coniuge o dei familiari a carico, e a condizione che abbiano un numero di targa italiano, esse daranno diritto ad esenzione dall'imposta di proprietà sui veicoli ed all'acquisto di buoni per carburante e benzina, come indicato qui di seguito;
 - d. Ad un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante in misura ed alle tariffe prevalenti per i membri delle rappresentanze diplomatiche di rango

equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana. Tale privilegio sarà concesso ai funzionari in possesso di un veicolo con targa CD o italiana, o a coloro che hanno già presentato richiesta di targa CD o italiana per i veicoli con targa straniera o EE;

- e. Al momento dell'assunzione in Italia, ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, mobilio, effetti personali e tutti gli elettrodomestici per uso familiare, compreso un veicolo a motore in esenzione dall'imposta di proprietà sui veicoli. Tale diritto sarà esercitato entro dodici mesi dalla data di assunzione;
- f. all'esenzione dal pagamento dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi superiori ai limiti imposti dalla legislazione italiana.

ARTICOLO III

FUNZIONARI DELLO STAFF COLLEGE CON QUALIFICA DA P1 a P4

2. I funzionari dello Staff College appartenenti alla categoria professionale, con qualifica da P1 a P4, con contratto di impiego valido non inferiore agli undici (11) mesi, avranno diritto:
 - a. Ad una carta d'identità rilasciata dal Governo Italiano. Per i funzionari di nazionalità non italiana, il Governo Italiano concederà una carta di identità al funzionario, al coniuge, ai familiari a carico, ai figli fino a 26 anni. La carta d'identità non sarà concessa a detti familiari, se di nazionalità italiana. Per i cittadini italiani, il Governo rilascerà una carta d'identità solo al funzionario e non al coniuge italiano, ai figli ed agli altri familiari a carico;
 - b. Ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, un veicolo a motore in esenzione di imposta di proprietà sui veicoli ogni quattro anni ed a nazionalizzare e vendere tale veicolo nella Repubblica Italiana, in qualsiasi momento e in esenzione da imposte. Il veicolo a motore sarà esente da imposte di proprietà sui veicoli;
 - c. Ad un quantitativo di benzina o altro carburante e lubrificante in misura ed alle tariffe prevalenti per i membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana;
 - d. Al momento dell'assunzione in Italia, ad importare in esenzione da dazi doganali e altri oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto, mobilio, effetti personali e tutti gli elettrodomestici per uso familiare, compreso un veicolo a

motore in esenzione da imposte di proprietà sui veicoli. Tale diritto sarà esercitato entro dodici mesi dalla data di assunzione

ARTICOLO IV
ESPERTI IN MISSIONE

1. Agli esperti in missione per lo Staff College saranno concessi privilegi, immunità ed agevolazioni, come specificato nell'Articolo VI, Sezioni 22 e 23 e nell'Articolo VII, Sezione 26, della Convenzione.
2. Agli esperti in missione con un contratto non inferiore agli undici (11) mesi sarà concessa una carta d'identità speciale rilasciata dal Governo attestante il loro status.



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



**EMENDAMENTO DELL'ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLO STATUS
DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE,
FATTO A TORINO IL 16 SETTEMBRE 2003**

Le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominate "Parti contraenti");

CONSIDERANDO l'Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica Italiana sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, fatto a Torino il 16 settembre 2003 (qui di seguito denominato "Accordo");

VISTO l'articolo V, sez.18, lettera b) della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite, 13 febbraio 1946;

CONSIDERANDO le intervenute intese tra le Parti contraenti;

convengono:

Articolo 1

Le Parti contraenti decidono di espungere dall'articolo VIII, comma 1, lettera c, dell'Accordo le parole "trattamento pensionistico".

Articolo 2

Il presente emendamento, quale parte integrante dell'Accordo, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo XV.

Fatto a Torino il 28 settembre 2006 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per le NAZIONI UNITE

Per la REPUBBLICA ITALIANA